NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 15

Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purche' in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente
Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	II — Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano
Capo	II — Norme particolari ai fini dell'assorbimento del personale in soprannumero e delle immissioni in ruolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-15-estensione-dell-articolo-25-della-legge-28-ottobre-1970-n-775

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it